

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2806)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968  
(V. Stampato n. 4834)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(RESTIVO)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(PIERACCINI)**

**e col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1968*

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18,  
recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio  
grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA.

ALLEGATO

*Decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 31 gennaio 1968.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, concernente interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per autorizzare l'A.I.M.A. ad acquistare ulteriori partite di formaggio « grana » allo scopo di sostenere il prezzo del suindicato prodotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

## Art. 1

Il quantitativo di formaggio grana (grana padano e parmigiano reggiano) di qualità « scelto, 0, 1 » di produzione 1967 che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è stata autorizzata ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associati di produttori agricoli con il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito con la legge 10 novembre 1967, n. 1027, è elevato fino ad un massimo di quintali 200 mila.

Per il prelevamento delle somme occorrenti per i maggiori acquisti di cui al precedente comma, fino alla concorrenza di altri 10.000 milioni di lire, si applicano le norme dell'articolo 5 del citato decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801.

## Art. 2

L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, è aumentata di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi « surplus » condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1968.

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PIERACCINI  
— COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.